



TRIBUNALE DI RAGUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 867/21 Reg.
Gen.

N° 5006/19 R.G.N.R.

N°
Reg.Esec.

N° C.P.

FATTA SCHEDA

Il Tribunale Penale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dr.ssa Laura Ghidotti alla udienza pubblica del 2.7.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

il
Il Funzionario

SENTENZA

SENTENZA

con motivazione contestuale

Del 2.7.2025

CONTRO

Depositata in udienza

REGALI GIOVANNI nato a Modica (RG) il 3.11.1972 ed ivi residente in via Ariosto n. 33, elettivamente domiciliato in Modica presso la sede dell'Associazione Sportiva Orazio Rizza sita in via Galota n. 9 (*cfr. verbale di identificazione ed elezione/dichiarazione di domicilio del 18.12.2019*),

libero, già presente, non comparso

inviato estratto di
sentenza al P.M. per
annotazioni R.N.R.

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Michele Savarese del foro di Ragusa

il
Il Funzionario

Sentenza irrevocabile

il
e comunicata al P.M.

il
Il Funzionario

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 4 co.4 bis legge 13.12.1989 nr. 401 e successive modifiche perché, senza la relativa concessione od autorizzazione, presso la "Associazione Sportiva Orazio Rizza" sita in Modica al via Galota n. 9, svolgeva attività di organizzazione al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telematica, di scommesse sportive accettate in Italia ed all'estero.

In Modica, fino al 18.12.2019

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Stefania Schillaci e del difensore dell'imputato, avv. Michele Savarese del foro di Ragusa

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero chiede: condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione

Il Difensore dell'imputato chiede: assoluzione perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo

Il Pubblico Ministero, con provvedimento del 26 gennaio 2021, citava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, REGALI GIOVANNI per rispondere del reato di cui all'epigrafato capo di imputazione.

All'udienza del 9 settembre 2021, stante l'assenza del magistrato titolare del procedimento, il processo veniva rinviato d'ufficio all'udienza del 17 marzo 2022 in occasione della quale, previa dichiarazione di assenza dell'imputato, il Difensore preannunciava la volontà dell'imputato di accedere al procedimento per messa alla prova e depositava l'istanza di programma presentata all'U.E.P.E.; il Tribunale, quindi, rinviava il processo in attesa dell'elaborazione del programma di trattamento.

Alla successiva udienza del 15 settembre 2022, il Tribunale rinviava il processo riservandosi di verificare la pena comminata per la contestazione di cui al capo di imputazione e, alla successiva udienza del 10 novembre 2022 il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, ritenuto che la contestazione ascritta all'imputato rientrava nella fattispecie di cui al n. 1 dell'art. 4, punita ai tempi dei fatti per cui si procede con la reclusione da anni 3 ad anni 6 e multa da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00, dichiarava inammissibile l'istanza di messa alla prova e disponeva procedersi oltre. Il Tribunale, quindi, provvedeva all'apertura del dibattimento e venivano ammesse le istanze istruttorie formulate dalle Parti.

All'udienza del 16 novembre 2023, revocata la dichiarazione di assenza dell'imputato, il Tribunale rigettava l'eccezione sollevata della Difesa in ordine alla mancata ammissione dell'imputato al procedimento per messa alla prova e disponeva la rinnovazione del dibattimento mediante lettura degli atti assunti dinnanzi a diverso Giudice. Esaurite le questioni preliminari, veniva escusso il teste di Polizia Giudiziaria, App. Sc. Matteo Conti, in servizio presso la Guardia di Finanza di Modica, il quale riferiva al Tribunale in ordine all'attività investigativa svolta, dichiarazioni queste compendiate nel verbale di stenotipia in atti; sulla scorta delle dichiarazioni del teste di Polizia Giudiziaria veniva, altresì, acquisito al fascicolo del dibattimento il compendio documentale offerto in produzione dal Pubblico

Alla successiva udienza del 6 giugno 2024 il processo veniva rinviato, in occasione dell'assenza del magistrato titolare, all'udienza del 22 maggio 2025 nell'ambito della quale, vista la variazione tabellare disposta a seguito del trasferimento presso altra sede del magistrato assegnatario del procedimento, il processo veniva rinviato dinnanzi a questo Giudice.

All'odierna udienza del 2 luglio 2025, rinnovato il dibattimento mediante lettura degli atti e previa acquisizione di n. 2 sentenze (una di questo Giudice e l'altra della Suprema Corte) il Tribunale dichiarava la chiusura dell'istruttoria e le Parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.

Al termine della camera di consiglio, il Tribunale dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza e delle contestuali motivazioni.

2. Svolgimento del processo

L'esame della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, unitamente alle deposizioni dei testi e alle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame, non ha consentito al Tribunale di ritenere provata la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 4 comma 4 bis della L. 401/1989 e successive modifiche.

I fatti possono essere così ricostruiti.

In data 18 dicembre 2019, intorno alle ore 18:30 circa, i Militari in servizio presso la Stazione della Guardia di Finanza di Modica, nel corso di un servizio volto a reprimere le violazioni in materia di scommesse abusive clandestine e di gioco, effettuavano l'accesso presso l'associazione sportiva "Orazio Rizza", sita a Modica in via Galota n. 9, di cui era l.r.p.t. il sig. Regali Giovanni.

Il teste di Polizia Giudiziaria, App. Sc. Matteo Conti riferiva al Tribunale che, effettuato l'accesso ed essendosi identificati, lui e i colleghi, ai presenti, constatavano che il computer in uso all'odierno imputato era collegato al sito www.CIOBET365.com per il tramite del quale si poteva accedere al sito di scommesse sportive gestito da un *bookmaker* estero. A seguito di

ritraenti il monitor di un PC, scheda candidatura PDC della Sportbet a nome dell'imputato e busta gialla contenente la documentazione posta a sequestro e, specificatamente, nn. 9 ricevute di gioco intestate alla CIOBET365 ed un foglio di carta manoscritto riportante 19 nomi di soggetti con accanto dei numeri.

ulteriori controlli, i Militari rinvenivano un altro computer, a disposizione degli associati, anch'esso collegato al sito *CIOBET365*; l'App. S. Conti, sul punto, dichiarava: *“a fianco a questo computer posto per i clienti nel cestino vicino sono state trovate delle schede, delle copie di giocate, riguardanti i palinsesti sportivi esclusivamente calcistici”*.

Per tale motivo, i Militari procedevano ad ulteriori verifiche e riscontravano la presenza di sei schede stampate all'interno del cestino in uso al computer del sig. Regali e, all'interno di un cassetto del medesimo bancone, una somma in contanti pari ad euro 135,00, un block-notes e due fogli manoscritti riportanti vari nominativi con a fianco dei numeri.

Tutti i beni sopraindicati venivano sottoposti a sequestro.

Su specifiche domande della Difesa (*“lei materialmente ha visto effettuare scommesse?”* e *“Lei ha visto pagare le scommesse?”*), il teste di Polizia Giudiziaria Conti rispondeva negativamente.

È emerso in sede dibattimentale che l'associazione sportiva *“Orazio Rizza”* era adibita a sala giochi ed internet point³ ed era abilitata alla somministrazione di bevande ed alimenti⁴.

L'imputato Regali Giovanni, esaminato all'udienza del 16 novembre 2023, chiariva al Tribunale che, in ottemperanza del servizio di *internet point* abilitato, metteva a disposizione degli associati delle postazioni computer con accesso sia ad Internet che ad una stampante, a fronte del corrispettivo pari ad euro 1,50 all'ora.

A specifica domanda del Pubblico Ministero in ordine al significato dei nomi manoscritti sul foglio di carta in sequestro seguiti da dei numeri, l'imputato rispondeva che si trattava di appunti relativi al credito da recuperare nei confronti dei clienti che, appunto *“a credito”*, prendevano consumazioni o usavano Internet: *“Quei soldi scritti erano soldi che al cliente faccio il credito per le consumazioni [...] Devo recuperare. Perché è un circolo, un'associazione, ci conosciamo. Io con i clienti ho una certa confidenza...”*.

³ Vedasi produzione della Difesa, udienza del 16.11.2023 e, nella specie, autorizzazione del Questore della Provincia di Ragusa del 27.2.2010

⁴ Vedasi produzione della Difesa, udienza del 16.11.2023 e, nella specie, autorizzazione n. 2616

L'imputato non negava che gli associati si collegassero ai computer dallo stesso messi a disposizione e che scommettessero sugli eventi sportivi: *“dove c'è sotto la TV, dove guardano l'evento e se la giocano live”*.

Le dichiarazioni rilasciate dall'imputato venivano confermate dal teste a discolpa Raffaele Zacco, associato al Circolo “Orazio Rizza” da svariati anni, il quale riferiva di recarsi quotidianamente presso i locali di via Galota n. 9 in Modica al fine di scommettere sugli eventi sportivi usufruendo dei computer e della connessione Internet fornita agli associati dall'odierno imputato. Il teste Zacco dichiarava che al sig. Regali pagava solo l'accesso al *web*.

In buona sostanza, secondo quanto emerso a seguito dell'istruttoria dibattimentale, all'interno dei locali dell'Associazione “Orazio Rizza” gli associati erano soliti consumare bevande ed alimenti, utilizzare i giochi ivi presenti (biliardo/biliardino), seguire eventi sportivi in TV e, usufruendo dell'accesso all'*Internet point*, accedere a siti di scommesse *online* e fare le loro puntate.

Non è stato accertato che l'odierno imputato, utilizzando il proprio conto di gioco, accettasse o raccogliesse le scommesse degli associati, facendo quindi da intermediario per altri. Non è stato, altresì, accertato che l'imputato venisse remunerato per la concessione agli associati della possibilità di utilizzare i propri computer per effettuare delle scommesse. La ricostruzione fattuale più plausibile è, a giudizio del Tribunale, che gli associati si servissero dall'accesso Internet fornito dal sig. Regali Giovanni per accedere ai propri conti di gioco e piazzare le proprie scommesse.

I beni in sequestro devono essere restituiti all'avente diritto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 del Codice di procedura penale,

ASSOLVE

REGALI GIOVANNI dal reato al medesimo ascritto perché il fatto non sussiste.

Ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Ragusa, il 2 luglio 2025

Il Giudice

Dott.ssa Laura Ghidotti

 GHIDOTTI
LAURA
02/07/2025
16:25

 GALFO CARLA
Depositata in
cancelleria la
sentenza n. 898 del
02/07/2025
02/07/2025 16:25